

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) BUTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) APPIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) PANZARINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 21/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 20.12.2011 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 18.02.2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di:

- 1) condannare l'intermediario al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 2.082,91 a titolo di "commissioni, quote assicurative e costi";
- 2) condannare "al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie";
- 3) condannare al versamento degli oneri relativi alla presente procedura nonché alla refusione delle spese legali, quantificate in € 200,00;
- 4) "in via subordinata, verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa".

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, aventi natura *up front*, il cui importo è stato corrisposto "esclusivamente" per l'attività svolta dall'intermediario del credito intervenuto (allega la relativa fattura);



 l'avvenuto rimborso, da parte della compagnia assicurativa, dell'importo di € 775,29 a titolo di polizza rischio decesso; precisa, inoltre, che entrambi gli importi sono stati calcolati secondo le CGA.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up* front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, il Collegio preliminarmente osserva che il ricorrente non ha esplicitato quale siano le voci di costo di cui domanda il rimborso della quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata. Tuttavia, dall'importo che è indicato nel ricorso come "ammontare globale" dei costi sostenuti (€ 4.119,52) si può desumere che le voci considerate siano: le commissioni d'intermediazione, le spese di attivazione del finanziamento e il premio polizza assicurativa rischio decesso.

Il Collegio ritiene che alle Commissioni d'intermediazione deve riconoscersi natura upfront, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la



conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti.

Il Collegio reputa, invece, che abbiano natura *recurring* e che, pertanto, siano rimborsabili per la quota non maturata in base al criterio del *pro rata temporis*, le *spese di attivazione del finanziamento*, in quanto nella descrizione contrattuale vi è un esplicito riferimento alle "spese per la gestione della rete di vendita". Tale descrizione lascia intendere che le attività remunerate coprono l'intero rapporto negoziale.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, respinte le ulteriori eccezioni dell'intermediario, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento		120
rate scadute		48
rate residue		72
TAN	•	5,57%
% da retrocedere		38,77%

		restituzioni				
.	importo	in proporzione lineare		in proporzione con gli interessi	rimborsi	tot ristoro
comm. intermediazione b)	€ 1.842,00	€ 1.105,20	0	€714,23 🕥		€ 714,23
spese attivazione c)	€ 450,00	€ 270,00	•	€174,49		€ 270,00
		€ 0,00	•	€0,00 ○		€0,00
		€0,00	0	€0,00 ●		€0,00
		€ 0,00	•	€0,00 ○		€0,00
		€0,00	0	€0,00 ○		€0,00
			•	€0,00 ○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione			•			€0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 984,23		
rimb già effettuati, decurtati		€0,	,00	
voci da rimborsare			2	
- in proporzione lineare			1	
- in proporzione con gli intere:			1	
interessi legali	sì		-	

Quanto al rimborso del premio rischio perdita d'impiego è in atti l'evidenza contabile del bonifico effettuato dall'intermediario a tale titolo, pari a € 775,29, importo calcolato secondo le C.G.A versate in atti e alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso. L'intermediario ha peraltro allegato il modulo di adesione alle polizze, da cui risulta la dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione del fascicolo informativo da parte del ricorrente. Per tale voce di costo non residuano pertanto importi da restituire.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il Collegio rileva che essa non è supportata da alcuna documentazione probatoria.

Né può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso, la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale.

Infine, il Collegio ritiene inammissibile la domanda – proposta in via subordinata – relativa alla verifica della legittimità del costo del finanziamento: di là del carattere esplorativo/consulenziale della domanda medesima (cfr., ex multis, Collegio di Napoli, n. 11196/2016; Collegio di Milano, n. 3539/201616), la questione non è stata sollevata in



sede di reclamo (cfr. Disposizioni ABF, sez. VI, par. 1; ex multis, Collegio di Milano, n. 2035/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 984,23.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI